



UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

COMUNE DI FERRARA

**Regolamento di Polizia Urbana
della città di Ferrara**

Approvato
Con Delibera Consiliare
n. 6/20422/17 del 13/03/2017

e Delibera di Giunta
n. 38976/2017 del 04/04/2017

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

- OGGETTO, FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE -

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, di seguito definito Regolamento, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in armonia con le norme speciali e con le finalità degli Statuti dei Comuni di Ferrara, Voghiera, Masi Torello costituiti nell'Associazione Intercomunale Terre Estensi per la gestione di funzioni e servizi di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale, disciplina i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita delle comunità cittadine, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni. È uno strumento di promozione della sicurezza urbana, come definita dal Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, all'eliminazione dei fattori di marginalità sociale e di esclusione, alla prevenzione dei fenomeni antisociali e di inciviltà, per favorire il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, e alla cui attuazione concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, la Regione e i Comuni, nel rispetto delle competenze e delle funzioni loro attribuite.

2. La Polizia Urbana, a presidio del civile consorzio locale, attende alla tutela di un ordinato e decoroso svolgimento della vita cittadina, contribuendo alla sicurezza e alla tranquillità della popolazione, al buon andamento della vita sociale, educando alla convivenza e alla tolleranza, al rispetto degli individui e delle cose sia pubbliche che private mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile. Essa consta delle misure dirette ad assicurare la nettezza e il decoro dell'abitato cittadino, la quiete pubblica e privata, la tutela del demanio comunale, nonché ad evitare

danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti e alle cose, nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze comunali, anche delegate dallo Stato e dalla Regione Emilia Romagna.

3. Nell'ambito delle funzioni di polizia locale amministrativa, quali sono enunciate nell'art. 159 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e nella Legge Regionale dell'Emilia Romagna 4 dicembre 2003, n. 24, la Polizia Urbana è disciplinata dal Regolamento, in osservanza degli articoli 117 e 118 della Costituzione, delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli Statuti dei Comuni di Ferrara, Voghiera, Masi Torello, nonché dalle speciali norme contenute in protocolli e convenzioni stipulati dalle competenti Autorità statali e locali.

4. Le norme del Regolamento si applicano in tutte le aree di dominio pubblico appartenenti al territorio dei Comuni di Ferrara, di Voghiera, di Masi Torello e, in tale ambito, si estendono a tutti gli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i marciapiedi, i portici, le gallerie, i ponti, i canali ed i corsi d'acqua; nei casi specificamente previsti, si applicano altresì negli spazi di proprietà privata.

Art. 2

- ORDINANZE, AVVISI PUBBLICI, ORDINI VERBALI, DEROGHE -

1. Il Sindaco, in forza degli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, i dirigenti e i funzionari responsabili degli uffici o dei servizi, rispettivamente a norma degli articoli 107 e 109 del medesimo D.lgs. n. 267/2000, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo il dettato del comma 5° del citato art. 107, possono emanare, mediante ordinanze e pubblici avvisi, le disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del Regolamento e di altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si

rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana. I dirigenti e i funzionari indicati nel periodo precedente, sulla base di istanze debitamente documentate e motivate, possono altresì rilasciare autorizzazioni temporanee in deroga alle norme del Regolamento, ove espressamente previsto e previo parere degli uffici e servizi di volta in volta interessati.

2. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la Polizia Urbana e le materie affini, si devono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dai funzionari ed agenti elencati nell'articolo 3.

Art. 3

- VIGILANZA ED ACCERTAMENTI -

1. Della vigilanza e dell'accertamento delle violazioni alle norme previste nel Regolamento, sono incaricati, nell'ambito delle rispettive mansioni, i componenti del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, gli appartenenti alle Forze di Polizia, nonché i funzionari, gli agenti e gli operatori preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Ai sensi della Legge n. 689/1981, i soggetti elencati nel 1° comma possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica; hanno inoltre la facoltà di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro di polizia giudiziaria.

3. Le cose sequestrate o confiscate sono registrate, custodite, alienate o distrutte, secondo la procedura prevista dal D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e dalle altre particolari norme che disciplinano speciali materie.

4. I dirigenti e i funzionari di cui all'art. 2 comma 1°, preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico delle norme del Regolamento attinenti ai rispettivi ambiti di competenza, emanando, inoltre, le disposizioni particolari di carattere esecutivo, che si rendessero necessarie in casi speciali o per determinati luoghi, il rispetto delle quali è assicurato dagli organi e soggetti indicati nei commi 1° e 2°.

5. Allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, dell'integrazione ed inclusione sociale, le Amministrazioni Comunali possono avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità e nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, recante la "Legge quadro sul volontariato". Tale utilizzazione del personale volontario, conformemente alle disposizioni della Legge della Regione Emilia Romagna, 26 novembre 2003 n. 24, è volta a realizzare una presenza ausiliaria attiva sul territorio, complementare e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dal Corpo Polizia Municipale Terre Estensi.

TITOLO II

SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 4

- SUOLO PUBBLICO – OCCUPAZIONI – MISURE DI SICUREZZA -

1. Gli scavi aperti per l'esecuzione di lavori eseguiti esternamente alla strada, sul suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico passaggio, che non si possono chiudere stabilmente in giornata, al momento in cui cessa il lavoro devono essere sbarrati o chiusi alla superficie per mezzo di piattaforme sormontabili in sicurezza, al fine

di salvaguardare l'incolumità pubblica. Per la stessa finalità i pozzi, le cisterne ed ogni altra cavità, costruiti o esistenti, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e devono essere provviste di segnali facilmente avvistabili e dei ripari occorrenti per evitare pericoli al pubblico transito; durante la notte e in tutti i casi di scarsa visibilità, devono essere collocati i segnali luminosi che avvisano del pericolo.

2. Le luminarie elettriche, debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, ed a m. 3 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e dei velocipedi. Eventuali deroghe alle suddette misure possono essere concesse solo nel caso di collocamento di luminarie sotto le volte dei portici.

3. Le occupazioni del suolo esterno alla strada, pubblico o privato aperto all'uso pubblico, sono disciplinate nel Regolamento comunale in materia di COSAP. Non sono necessarie autorizzazioni per effettuare le tradizionali occupazioni temporanee delle festività natalizie, nel periodo corrente dall'ultima domenica di novembre al 9 gennaio dell'anno seguente, con l'esposizione di addobbi, frasche, piante in vaso, luminarie sulle vetrine, fiori, festoni e simili, purché non attraversanti spazi aerei sui luoghi di pubblico transito e a condizione che siano collocati:

a) ad altezza non inferiore a m. 2,30, in aderenza a muri, porte o vetrine ed ivi ancorati saldamente, onde evitarne il distacco o il rovesciamento anche in caso di vento forte;

b) in modo da non nascondere targhe indicanti le vie, segnali stradali, semafori e da non causare abbagliamenti;

c) lasciando libero il marciapiede per una larghezza non inferiore a m. 2 e, comunque, non ostacolando il transito alle persone con difficoltà motorie.

4. Non sono altresì necessari provvedimenti abilitativi per:

a) i depositi di merci, di materiale edile, di castelletti mobili, a condizione che la superficie occupata non superi i due metri quadrati e che non si protragga per oltre tre ore;

b) l'uso di scale a mano, a condizione che la superficie occupata non ecceda i due metri quadrati, che esse siano custodite alla base, che siano provviste di dispositivi antiscivolo e che si segnali l'impossibilità di transitare sotto la scala.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **125,00**.

Art. 5

- ACCENSIONI DI FUOCHI E ABBRUCIAMENTO DI STOPPIE -

1. Senza apposita autorizzazione, è fatto divieto di produrre fiamme ed effettuare accensioni, anche con energia elettrica, che possano causare pericolo o danno; è pure vietato, salvo quanto previsto all'art. 40 comma 5°, appiccare fuochi nelle strade, nelle piazze, nei parchi, e in genere nei luoghi di pubblico transito.

2. Nei fondi privati è parimenti vietata l'accensione di fuochi non presidiati con idonei mezzi di spegnimento, quando la direzione del vento porti il fumo verso le abitazioni o le strade, con pericolo per le persone, le cose e la circolazione e, comunque, quando la distanza è minore di 50 metri dalle abitazioni e di 100 metri dalle strade. Nel caso fosse impossibile il rispetto delle anzidette distanze dalle abitazioni e strade pubbliche, la combustione deve essere effettuata in fossa e sorvegliata costantemente.

3. È vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'impiego di diserbanti e disseccanti sulle strade, sui sentieri e sugli spiazzi dai quali tali sostanze possono essere facilmente dilavate e quindi finire nelle acque.

4. Ad eccezione delle aree appositamente attrezzate, l'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su area pubblica, salvo espressa

autorizzazione o comunicazione. In ogni caso, tale uso è vietato quando la direzione del vento porti i fumi della combustione verso le abitazioni, recando molestia alle persone.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **225,00**.

6. Chiunque viola le disposizioni del comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **50,00**.

Art. 6

- FUOCHI PIROTECNICI E PETARDI -

1. È vietato a chiunque non è titolare della licenza prevista dall'art. 57 del TULPS, né autorizzato all'attuazione di manifestazioni pirotecniche, di effettuare e fare effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **100,00**.

Art. 7

- CAUTELE NEI LAVORI -

1. Nei luoghi di pubblico transito esterni alla strada, tutti i lavori e i depositi di materiali, anche se autorizzati dall'Amministrazione Comunale, che possono risultare di pregiudizio per i passanti, in particolare per quelli con ridotta capacità motoria, devono essere effettuati previa adozione di idonei ripari e segnali, che devono essere

mantenuti in perfetta efficienza e visibili sia di giorno che di notte o in caso di nebbia.

2. Le stesse cautele devono essere adottate dai titolari di laboratori aperti verso i luoghi di pubblico passaggio, in modo da impedire la fuoriuscita di schegge, faville, polveri, fumi, liquidi e di ogni altra cosa atta ad offendere o imbrattare.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di **€ 75,00**.

Art. 8

- TRASPORTO DI OGGETTI E GIOCHI VIETATI -

1. Negli spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato abbandonare o lanciare qualunque oggetto, sostanza o liquido che possano cagionare molestia, pericolo o danno alle persone, alla circolazione, alle proprietà altrui.

2. È vietato il trasporto di oggetti in sé pericolosi, perché acuminati o taglienti, se non previa adozione di adeguati ripari ed opportune cautele onde evitare danno alle persone e alle cose.

3. Gli oggetti rigidi ed ingombranti, come aste, scale, tubi e simili della lunghezza superiore a metri 2 non debbono essere trasportati da una sola persona qualora ciò sia di pericolo per le persone o le cose, oppure d'intralcio alla libera circolazione.

4. Fuori dai luoghi all'uopo destinati, è vietato ogni gioco che possa costituire molestia o pericolo alle persone.

5. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di **€ 125,00**.

6. Chiunque viola le disposizioni del comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di **€ 50,00**.

Art. 9

- OPERAZIONI DOMESTICHE VIETATE -

1. È vietato gettare ogni specie di cose da finestre, balconi, terrazze, lucernari.
2. È vietato tenere su finestre logge, ringhiere, poggiali, vasi di fiori, gabbie di uccelli ed altri oggetti se non efficacemente ancorati.
3. È fatto divieto di utilizzare balconi, terrazzi e cortili visibili dalla pubblica via, come deposito di relitti, immondizie e pattume in genere, salvo che tale utilizzo sia determinato da circostanze del tutto eccezionali e a condizione che ogni masserizia venga rimossa nel più breve tempo possibile. E' vietato innaffiare piante in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico.
4. Biancheria e panni in genere non possono essere distesi alle finestre e ai balconi che prospettano sulle vie all'interno del centro storico.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **125,00**.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **50,00**.

Art. 10

- ESPOSIZIONE DI OGGETTI PERICOLOSI -

1. È vietato esporre sulle aree pubbliche o ad uso pubblico, senza efficaci e opportune protezioni, oggetti pericolosi di qualsiasi forma e materia, infiggere chiodi, uncini ed ogni oggetto che possa arrecare danno o pregiudizio alla incolumità dei passanti.
2. I mezzi "offensivi" predisposti a difesa della proprietà e come tali previsti dal Codice Civile (*offendicula*), che trovano giustificazione giuridica in quanto riconducibili nell'ambito della scriminante

dell'esercizio del diritto di cui all'art. 51 del Codice Penale, devono comunque essere per caratteristiche e modalità di installazione ben visibili e resi riconoscibili dalle persone in modo da non causare loro danno.

3. Previo consenso dell'avente titolo, è ammessa l'esposizione di drappi, festoni, stendardi, bandiere relativi a manifestazioni di carattere religioso o civile, purché siano privi di messaggi pubblicitari e a condizione che l'esposizione non si protragga oltre il settimo giorno successivo al termine dell'evento cui si riferiscono. Senza limitazioni temporali, è permessa l'esposizione su finestre e balconi privati di bandiere e stendardi non attinenti ad un evento specifico, sempre che non rechino messaggi pubblicitari. In ogni caso, essi non devono costituire pericolo per gli utenti della strada, né intralcio o limitazione della visibilità e devono essere saldamente assicurati affinché ne sia evitata la caduta in qualsiasi condizione meteorologica.

4. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **125,00**.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **75,00**.

Art. 11

- CAMINI E CANNE FUMARIE -

1. In ogni locale in cui si voglia fare uso del fuoco, devono essere installati idonei camini o canne di tiraggio, che sfociano oltre la copertura dell'immobile, allo scopo di assicurare la completa dispersione di fumi, esalazioni, odori o vapori nocivi e di evitare danni o molestia al vicinato. Allo stesso scopo, per specifiche situazioni e su conforme parere favorevole dell'AUSL, è consentito l'utilizzo di altri sistemi di abbattimento dei fumi, diversi dai camini o dalle canne di tiraggio, a condizione che ne sia accertata e appositamente documentata l'idoneità secondo la normativa vigente.

2. Le canne dei camini, delle stufe, dei forni, delle fucine, ed in genere tutti i condotti del fumo e dei gas, devono essere regolarmente spazzati dalla fuliggine e tenuti in perfetto stato di manutenzione.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **100,00**.

Art. 12

- SGOMBERO DELLA NEVE DA TETTI, TERRAZZE, DAVANZALI -

1. È proibito gettare la neve dai tetti o trasportarla dall'interno dei cortili sul suolo pubblico.

2. Quando il peso della neve sopra i tetti o le terrazze possa far temere un pericolo, lo scarico di essa sul suolo pubblico potrà essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale, che prescriverà le cautele opportune perché l'operazione non risulti pericolosa od incomoda al pubblico transito. In tal caso, il proprietario o in sua vece il detentore dello stabile dal quale viene effettuato lo scarico della neve, ove essa sia di ostacolo alla circolazione, è tenuto a sgomberarla in osservanza delle norme del D.lgs. n. 152/06.

3. I poggioli ed i davanzali delle finestre devono essere spazzati dalla neve prima delle operazioni di sgombero della via o piazza sottostante ed in modo da non recare danno o molestia ai passanti.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **125,00**.

Art. 13

- SGOMBERO DELLA NEVE DAI MARCIAPIEDI -

1. I conduttori, i proprietari residenti, e gli amministratori di qualsiasi stabile, i titolari di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi sono chiamati a collaborare per la spazzatura della neve dai marciapiedi e dai sottoportici, lungo tutto il fronte prospiciente le relative attività o pertinenze. In mancanza del marciapiede da ambo i lati della strada, l'obbligo si limita allo sgombero di un solo metro dal fronte dell'immobile. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a ridosso di siepi o piante, oppure dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
2. La spazzatura della neve deve essere eseguita senza ritardo dal cessare del fenomeno atmosferico.
3. I titolari di autorizzazioni che usufruiscono del suolo pubblico con banchi, baracche, chioschi, edicole e simili, e tutti coloro che, in qualsiasi altra forma siano concessionari del suolo stesso, hanno l'obbligo di spazzare dalla neve il posto per almeno un metro intorno alla loro area.
4. Con specifica ordinanza possono essere disposti obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori d'immobili, relativamente allo sgombero della neve. In ogni caso è fatto divieto di scaricare la neve nelle fogne, nei canali e nei corsi d'acqua.
5. I cittadini che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **100,00**.

Art. 14
- RIMOZIONE DEL GHIACCIO -

1. Tutti coloro che, a norma degli articoli precedenti, hanno l'obbligo di spazzare la neve, hanno anche quello di togliere, senza ritardo dalla sua formazione, lo strato di ghiaccio che si fosse formato, provvedendo a spargervi sopra, nel frattempo, sostanze idonee ad impedire lo sdruciolamento.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **175,00**.

Art. 15
- DIVIETO DI SPARGIMENTO DELL'ACQUA -

1. In tempo di gelo, è vietato lo spargimento di acqua sul suolo pubblico.

2. È vietato, in ogni caso e in ogni tempo, innaffiare i sottoportici ed i marciapiedi in misura tale da arrecare incomodo ai passanti.

3. E' vietato lo scarico di liquidi su suolo pubblico provenienti da impianti di condizionamento, anche con l'utilizzo di recipienti; gli scarichi dovranno essere opportunamente collegati alla rete fognaria.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **175,00**

5. Chiunque viola le disposizioni dei restanti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **75,00**.

Art. 16

- CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLE ZANZARE -

1. Fatte salve le particolari normative di settore e gli specifici provvedimenti per motivi di igiene e sanità pubblica, diretti alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, nonché le diverse direttive dei competenti Servizi, allo scopo di impedire che si generino focolai larvali con conseguenti infestazioni, segnatamente di zanzare, nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici è consentito che questi vengano accatastati all'esterno, a condizione che siano adottate tutte le misure idonee ad impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno, onde evitare che si generino infestazioni di zanzare.

2. Per gli stessi motivi e durante i mesi indicati nel comma 1°, è vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione entro i quali possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove l'acqua venga appositamente raccolta per qualsiasi finalità. I pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e le griglie di scarico dovranno essere chiusi con zanzariere.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **150,00**.

Art. 17

- MATERIE INFIAMMABILI – LIMITAZIONI DELLE SCORTE -

1. Fatta salva la vigente normativa statale in materia di prevenzione degli incendi, di accumulo dei combustibili e deposito di sostanze infiammabili, al fine di ridurre la probabilità di insorgenza di incendi in ambito domestico, si osservano le prescrizioni contenute nei commi seguenti.

2. È vietato detenere negli scantinati, nelle autorimesse e nei vani ripostigli, soprastanti o sottostanti alle abitazioni, scorte di solventi, diluenti e qualsiasi altra materia infiammabile o suscettibile di scoppio, in quantità che eccedano il normale uso domestico. I combustibili di qualunque genere non possono essere accumulati in quantità superiore a kg. 100 ed essi non dovranno mai essere ammassati o appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

3. Nelle case di civile abitazione è consentito il deposito di massimo due bombole, sia vuote che piene, di gas propano liquido per una capacità complessiva non superiore a kg. 20, ovvero di massimo una bombola se di capacità complessiva pari a kg. 15; il loro utilizzo può avvenire solo se collegate ad apposite apparecchiature.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **175,00**.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **200,00**.

Art. 18

- VERNICI FRESCHE -

1. I serramenti ed in genere gli oggetti verniciati di fresco, situati nei luoghi di pubblico transito, devono essere segnalati ai passanti in modo facilmente visibile.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **75,00**.

Art. 19
- PORTE E PORTONI -

1. Durante la notte è fatto obbligo ai proprietari ed inquilini di tenere chiusi porte, portoni esterni e cancelli di accesso agli edifici e ai cortili, anche se gli atrî, gli anditi, le scale e i cortili sono convenientemente e costantemente illuminati.
2. Ogni luogo privato che risulti liberamente accessibile al pubblico, in ambito urbano, compresi i portici e le gallerie, durante le ore serali e notturne deve essere costantemente ed adeguatamente illuminato.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **50,00**.

Art. 20
- FONTANE PUBBLICHE -

1. L'uso dell'acqua pubblica delle fontanelle è permesso esclusivamente per modico uso alimentare; ne è vietato qualsiasi sfruttamento commerciale, eccezion fatta per le concessioni speciali accordate dall'Amministrazione Comunale.
2. È vietato qualsiasi danneggiamento alle fontane pubbliche e l'introduzione nel congegno automatico delle stesse di ostacoli che ne impediscano il buon funzionamento.
3. È pure vietato ingombrare, in qualsiasi modo, le bocchette delle fontane.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **100,00**
4. Chiunque viola le disposizioni dei restanti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **75,00**.

TITOLO III DECORO URBANO

Art. 21

- RISPETTO DEI BENI E LUOGHI PUBBLICI -

1. Nei luoghi pubblici è vietato salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità a protezione o delimitazione degli stessi, ovvero apposte per motivi di sicurezza; è inoltre vietato salire sui parapetti dei ponti, sulle inferriate, sulle cancellate, sui sostegni della pubblica illuminazione, sugli alberi, sui pali, sugli assiti, sui muri di cinta, sui davanzali delle finestre. Sui monumenti, al fine di assicurarne la pulizia o interventi tecnici debitamente autorizzati dalle competenti autorità, può salirvi solamente il personale del servizio pubblico addetto alla nettezza urbana o appositamente autorizzato a specifico e diverso fine.
2. Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere formalmente autorizzato dal Comune.
3. È vietato causare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività in corso all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico. Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico e presso i monumenti è vietato ostacolare il passaggio, sostare sdraiati o bivaccare in atteggiamenti poco corretti non consoni ai luoghi.
4. È vietato ostacolare ed impedire la fruizione delle rampe e degli scivoli, opportunamente segnalati secondo le vigenti norme, atti a facilitare le persone disabili nel superamento delle barriere architettoniche, nei luoghi e casi diversi da quelli specificamente previsti dall'art. 158 c. 2°, lett. g) del Codice della Strada.
5. Senza apposita autorizzazione, è vietato entrare anche parzialmente nelle acque pubbliche, nelle fontane, nella fossa del Castello; è anche vietato gettarvi o immergervi oggetti.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di **€ 75,00**

7. Chiunque viola le disposizioni del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **125,00**.

Art. 22

- BICICLETTE (VELOCIPEDI – Codice della Strada) -

1. Le biciclette devono essere parcheggiate, di norma, negli spazi attrezzati e destinati ad accoglierle per la sosta. E' comunque vietato collocarle appoggiate o legate a manufatti dell'arredo urbano, ad alberi, arbusti e piante, a monumenti e loro barriere di protezione, a colonne e alle strutture prospicienti gl'immobili di rilevante valore architettonico.

2. In ogni caso di sosta o di fermata, la bicicletta non deve essere causa di intralcio alla circolazione pedonale e veicolare; si devono lasciare liberi gli accessi alle entrate di negozi, case, passi carrabili e si deve garantire la fruizione del marciapiede.

3. Nei casi di violazione dei commi precedenti, in deroga alle disposizioni dell'art. 52, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria, la bicicletta che non venga spostata dal conducente entro 48 ore dall'accertamento, è rimossa coattivamente e restituita all'avente diritto, previo pagamento delle spese di rimozione e deposito.

4. Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada, chiunque viola i commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **50,00**.

Art. 23

- MANUTENZIONE INFISSI -

1. Le inferriate, le griglie, i serramenti, le persiane e ogni altro mezzo che serve alla chiusura delle finestre o delle botole che si aprono su

aree di pubblico transito devono essere tenuti in perfetto stato d'uso in modo da evitare qualsiasi pericolo ai passanti e devono essere assicurati in guisa che non siano mossi dal vento. Fatte salve le uscite di sicurezza, porte, portoni e cancelli funzionali alla chiusura della proprietà privata, se non sono in posizione arretrata rispetto al suolo pubblico, devono essere realizzati con apertura verso l'interno. Le grondaie ed i pluviali devono essere conservati in condizioni di efficienza, di decoro e convenientemente assicurati all'edificio.

2. Tutti gli infissi prospettanti sulle vie pubbliche, le serrande, le inferriate, i davanzali delle finestre, le porte, le persiane, le tende esterne, le vetrine, le insegne, i cartelli, nonché le targhe dei numeri civici devono essere conservati in condizioni decorose, puliti dalla polvere e ragnatele.

3. L'Amministrazione Comunale potrà ordinare le necessarie riparazioni degli infissi ed anche la loro riverniciatura o sostituzione.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **125,00**.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **75,00**.

Art. 24

- IMBRATTAMENTO DEI MURI -

1. Quando, in violazione dell'art. 639 del Codice Penale, siano stati deturpati o imbrattati muri degli edifici pubblici o privati, porte esterne, monumenti o manufatti pubblici, ovvero su di essi siano stati tracciati segni, scritte o figure e sussistano circostanze di urgenza per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, fatta salva la denuncia penale a carico delle persone responsabili, il Comune potrà provvedere all'immediata eliminazione dei deturpamenti o imbrattamenti di beni immobili pubblici o privati, con spese a carico dei responsabili stessi, a norma dell'art. 51.

Art. 25

- COLLOCAZIONE DI TENDE AGGETTANTI SUL SUOLO PUBBLICO -

1. Il rilascio di permessi per l'installazione di tende protese su spazio pubblico o aperto al pubblico, oltre ad essere soggetto alle disposizioni del "Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati", è subordinato alla condizione che le tende siano mobili e collocate in guisa da non occultare la pubblica illuminazione, le targhe stradali per la denominazione delle vie, i cartelli indicatori di viabilità, i semafori per la circolazione del traffico, le telecamere della videosorveglianza, i numeri civici, e da non ostacolare in alcun modo la circolazione.

2. Nessuna tenda o parte di tenda, anche collocata su mezzi mobili, deve essere assicurata al suolo con fili, perni, pali, e mezzi simili.

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **125,00**.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **50,00**.

Art. 26

- MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DEGLI IMMOBILI PRIVATI -

1. Negli spazi urbani tenuti a verde, nei giardini e cortili, nei lotti di terreno, siano essi di proprietà esclusiva ovvero condominiale, l'erba deve essere periodicamente falciata, affinché non costituisca ricettacolo antigienico o pericolo di incendi e non comprometta il decoro urbano. La pulizia degli spazi suindicati deve essere effettuata periodicamente e, comunque, ogniqualvolta ve ne sia la necessità.

2. I proprietari degli edifici o, in loro vece, i possessori o i detentori di essi a qualunque titolo, hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba in aderenza al profilo delle proprie case e lungo i relativi muri di cinta. Devono altresì assicurare che fronde e rami delle piante radicate in area privata non debordino in ambito pubblico, ad altezza inferiore a metri 3; nei casi di loro caduta sul suolo pubblico, devono essere prontamente rimossi dai soggetti indicati nel primo periodo.

3. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche devono essere effettuate, oltre che nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la suddetta pulizia manutentiva, con accorgimenti atti ad evitare molestia o disturbo alle persone. Nei luoghi ad alta densità abitativa, salvo casi di particolare emergenza, tali operazioni devono eseguirsi nei tempi indicati all'art. 36 comma 1°.

4. Le aree, i terreni e gli immobili di proprietà privata dismessi, abbandonati o comunque privi di regolari insediamenti abitativi, devono essere posti in sicurezza a cura dei loro proprietari o possessori, ovvero di coloro che li detengono anche a titolo di curatori fallimentari, i quali sono tenuti ad inibirvi l'accesso da parte di terzi, per mezzo di efficienti recinzioni o sbarramenti e, all'occorrenza, anche mediante idonee misure di vigilanza. Le medesime persone hanno l'obbligo, altresì, di rimuovere dai luoghi stessi ogni manufatto, relitto ed immondizie che possano essere causa di pericolo o di danno, ovvero di pregiudizio per l'igiene, compresi i veicoli a motore giacenti in condizioni di abbandono, nonché di realizzare una sistemazione decorosa ed ordinata dei luoghi.

5. I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni che si affacciano su strade comunali hanno l'obbligo di curare la manutenzione delle scoline, dei fossi di guardia stradali, dei fossi che scorrono all'interno dei poderi. Devono provvedere ad espurgare i corpi idrici, evitandone l'interrimento e mantenendoli nella profondità e larghezza precisata dalle mappe censuarie, anche osservando le eventuali prescrizioni impartite dagli uffici tecnici comunali, al fine di assicurare le migliori condizioni di funzionalità idraulica. Devono altresì effettuare il taglio della

vegetazione spontanea su entrambe le sponde, in modo da non ostacolare il deflusso dell'acqua.

6. I soggetti di cui al precedente comma devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno sui fossi e sul piano viabile, ripristinando le sponde in caso di smottamenti del terreno o di fenomeni d'erosione, nonché adeguando le opere esistenti in seguito a modificazioni dell'assetto idraulico. L'ampliamento dei fossi verrà eseguito dalla parte del terreno, non mai da quella della strada. I ponti eseguiti con tubi ad occhio (o qualsivoglia altra forma e materiale), che danno accesso ai fondi privati, dovranno essere sempre mantenuti liberi da ogni ingombro che possa compromettere il normale deflusso delle acque.

Costituiscono atti vietati:

- a) l'esecuzione della pulizia dei fossi mediante l'incendio della vegetazione o l'impiego di diserbanti e disseccanti;
- b) la piantumazione di specie arboree ed arbustive all'interno dell'alveo dei fossati;
- c) l'immissione negli scarichi di acque diverse da quelle piovane;
- d) l'ingombro delle luci dei fossati con depositi di legno, rami, potature e rifiuti di qualsiasi genere;
- e) l'ostruzione dei fossi di guardia stradali al fine di ampliare la superficie coltivabile del fondo.

7. I prospetti e le finiture degli edifici dovranno essere oggetto di adeguata manutenzione al fine di corrispondere alle esigenze del decoro urbano. Quando tale decoro venga a mancare, i proprietari devono provvedere alle necessarie opere di ripristino, previo ottenimento del preventivo titolo abilitante, se previsto dalla normativa vigente. Qualora non provvedano, ferma restando la sanzione pecuniaria, l'Amministrazione Comunale potrà ordinare l'esecuzione degli interventi di manutenzione, onde assicurare le condizioni di decoro degli immobili.

8. Al fine di garantire l'igiene, la prevenzione degli incendi e la stabilità degli immobili privati, questi devono essere mantenuti in

sicurezza anche per quanto riguarda il peso degli arredi, dei depositi, della tipologia degli oggetti detenuti.

9. Il Sindaco può disporre, per mezzo di specifica ordinanza, lo sgombero dei locali o degli spazi abusivamente adibiti a dimora, non essendo destinati a tale uso, ovvero dei locali abitati da un numero eccessivo di persone tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene.

10. All'ingresso degli edifici condominiali o nelle parti comuni di maggior uso, deve essere affisso un cartello, esente dall'imposta sulla pubblicità, indicante le generalità, il domicilio e il recapito telefonico dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile, nonché una copia del Regolamento del condominio. In mancanza dell'amministratore, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che esercita funzioni analoghe a quelle dell'amministratore. Allo stesso amministratore o, in sua mancanza, alla persona che ne svolge le funzioni, è fatto obbligo di mantenere aggiornati tali dati.

11. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si considerano dismessi gli edifici privati, i fondi e le aree scoperte, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistica, che non sono più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico sanitario e anagrafico, ovvero al cui interno non si svolge alcuna attività agricola, produttiva, commerciale o di servizio, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.

12. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, salvo che il fatto costituisca reato o che sia sanzionato ai sensi del D.lgs. n. 152/06, ovvero del D.lgs. n. 209/03, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **225,00**.

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **125,00**.

Art. 27

- PULIZIA DEGLI ANDITI, DEGLI INGRESSI, DELLE VETRINE DEI NEGOZI -

1. Le operazioni di pulizia di anditi, vetrine, ingressi, soglie antistanti ai negozi o alle abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo o disturbo alla cittadinanza.

2. Ai proprietari, ai gestori degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali attivi, e a chi ne ha il possesso a qualunque titolo, è fatto obbligo, a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento, di mantenere la vetrina nella funzione espositiva che le è propria, salvo deroga che venga concessa dall'Amministrazione Comunale a seguito di formale comunicazione dell'interessato. Agli stessi soggetti è fatto altresì obbligo di mantenere la pulizia delle vetrine, delle soglie, degli ingressi, delle aree pubbliche in concessione, al fine di garantire comunque un adeguato decoro all'area. Nelle vie e piazze interne al centro abitato, qualora si determini una temporanea chiusura dell'esercizio provvisto di vetrina che si affaccia sulla pubblica via, il titolare di esso o chiunque ne abbia a qualunque titolo la disponibilità, dovrà provvedere, entro 30 giorni dal verificarsi della chiusura ed in ogni caso entro il termine eventualmente imposto dall'Autorità Comunale, a seguito di accertamento dell'avvenuta chiusura, ad inserire un'adeguata tamponatura antistante la chiusura del serramento, conformemente alle prescrizioni dettate dai competenti uffici.

3. Negli spazi privati di pertinenza degli esercizi indicati nel comma 2° e nelle loro adiacenze regolarmente concesse in uso agli esercizi medesimi, i rispettivi gestori sono tenuti a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di rifiuti, provvedendo a svuotarli e a ritirarli prima della chiusura dell'attività.

4. I conduttori o i proprietari, prima della chiusura degli esercizi indicati nei commi precedenti, devono rimuovere i loro eventuali espositori, i contenitori di pieghevoli e simili.

5. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **125,00**.

6. Chiunque viola le disposizioni del comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **75,00**.

Art. 28

- IMBRATTAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO -

1. Fatte salve le speciali previsioni degli articoli 232-bis e 232-ter del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del Regolamento n. 51/2016 di ATERSIR, è vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico o aperto al pubblico, gettandovi oggetti solidi o sostanze liquide di qualsiasi natura.

2. Oltre all'assoggettamento alla sanzione pecuniaria, il trasgressore della disposizione del comma 1° è tenuto a rimuovere immediatamente dal suolo l'oggetto o la sostanza, ripristinando lo stato primitivo della pavimentazione, fermo restando l'obbligo previsto dall'art. 51, ove la condotta illecita abbia cagionato un danno.

3. Ai fini della rimessa in pristino stato dei luoghi danneggiati dall'imbrattamento, i responsabili dovranno agire in scrupolosa conformità delle eventuali prescrizioni tecniche e condizioni dettate dai competenti Servizi comunali.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **125,00**.

Art. 29

- DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI, OPUSCOLI, RIVISTE E SIMILI -

1. A tutela del decoro urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini, nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici o ad uso pubblico sono vietati il lancio, la distribuzione, la diffusione e l'affissione non regolata, ai sensi del presente articolo, di mezzi divulgativi e pubblicitari, anche gratuiti, quali volantini, quotidiani, riviste, adesivi pubblicitari, opuscoli, o altro materiale riprodotto tipograficamente, in qualsiasi modo destinato alla pubblicazione.
2. Gli editori, i proprietari delle pubblicazioni, i committenti della distribuzione anche gratuita di pubblicazioni in genere sono tenuti a comunicare all'Amministrazione Comunale, per il tramite della società aggiudicataria della concessione per la gestione del servizio avente ad oggetto la pubblicità e le pubbliche affissioni, il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.
3. Le pubblicazioni in genere, anche gratuite, gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi devono essere distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone.
4. E' fatto divieto di distribuire volantini, manifesti, propaganda elettorale, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte d'accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sulle autovetture e su ogni altro tipo di veicoli. Quando la distribuzione sia effettuata mediante inserimento nella buchetta delle lettere o in apposito contenitore per la pubblicità, non se ne deve eccedere la capienza.
5. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
6. È fatto obbligo al soggetto responsabile dell'attività di distribuzione e vendita del materiale pubblicitario indicato nei commi precedenti di

avvalersi di personale e collaboratori nel rispetto delle leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali vigenti.

7. I soggetti committenti della distribuzione di quotidiani, pubblicazioni in genere, anche gratuite o di materiale pubblicitario quali volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi devono vigilare affinché siano diffusi nel rispetto di quanto previsto nei commi 1° e 3°.

8. Per le violazioni delle disposizioni previste nel presente articolo, i soggetti che ottengono benefici dai messaggi pubblicitari recati dai mezzi divulgativi indicati nel comma 1°, sono responsabili in solido con il trasgressore. I soggetti indicati nel comma 2° e 6° sono responsabili, oltre che in solido, anche in concorso con gli autori delle violazioni stesse, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Fatta salva la sanzione pecuniaria di cui all'ultimo comma, i soggetti indicati nel comma precedente sono tenuti al ripristino dei luoghi a proprie spese.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **225,00**.

Art. 30

- COMPORTAMENTI CONTRARI ALL'IGIENE, ALLA PULIZIA, AL DECORO -

1. È vietato qualsiasi comportamento che limiti o pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi, che ne causi il danneggiamento, che comprometta l'igiene del suolo e dell'ambiente.

2. In particolare è vietato:

a) soddisfare alle proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;

- b) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità e decoro dei luoghi;
 - c) lavare i veicoli e gli animali sul suolo pubblico;
 - d) riparare i veicoli, salvo che l'intervento di riparazione sia determinato da cause di forza maggiore o da caso fortuito occorsi durante la circolazione.
3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **225,00**.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **175,00**.

Art. 31
- ANIMALI -

1. Fermi restando gli obblighi prescritti nel Titolo IV del "Regolamento comunale sulla tutela degli animali", nonché gli obblighi e le particolari esenzioni stabiliti nell'art. 198 del vigente "Regolamento comunale di Igiene Veterinaria", gli animali di qualsiasi specie che, se lasciati liberi, potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza o alla tranquillità dei cittadini, nelle aree frequentate dal pubblico devono essere condotti legati o comunque trattenuti a cura dei loro proprietari o detentori, in modo che gli animali non possano nuocere. Il guinzaglio per la ritenzione del cane non deve superare la lunghezza stabilita dalle vigenti norme.

2. I proprietari di animali dichiarati a rischio elevato di aggressività dai Servizi Veterinari dell'AUSL, hanno comunque l'obbligo di stipulare un'adeguata polizza assicurativa specifica per i danni che possono essere causati a terzi dall'animale stesso. In caso di mancata stipula della polizza assicurativa è possibile procedere a sequestro amministrativo dell'animale, che sarà restituito al proprietario a

seguito di stipula e attivazione della stessa. Le spese per la custodia e cura delle condizioni di salute dell'animale saranno a carico del proprietario.

3. È vietato catturare o prendere colombi liberi e non di proprietà privata, salvo i provvedimenti dell'autorità competente. Sul suolo pubblico o aperto al pubblico, è vietato arrecare molestia agli animali e somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici ed in particolare ai piccioni presenti allo stato libero nell'ambito urbano ed abbandonare alimenti destinati ad animali.

4. È vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete. Nel caso di violazione, la Polizia Municipale, oltre a contestare il fatto illecito, diffida formalmente il proprietario o il detentore dell'animale a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata, salva l'applicazione, nei casi di maggiore gravità, dell'art. 204 del "Regolamento comunale di Igiene Veterinaria".

5. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2 e 4, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **100,00**.

6. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **75,00**.

Art. 32

- BENI DELL'ARREDO URBANO – ATTI VIETATI -

1. Nei luoghi pubblici è vietato imbrattare o altrimenti danneggiare i beni che costituiscono arredo urbano esposto alla pubblica fede, quali sedili, panchine, lampioni, recinti, siepi, cartelli di indicazione turistica ed ogni altro manufatto o apparecchiatura di pubblica utilità; è altresì fatto divieto di cogliere e danneggiare fiori, strappare fronde o virgulti, recare danni alle piante od ai loro sostegni.

2. In ogni pubblico spazio destinato a verde, di qualsiasi specie, è vietato introdurre veicoli a motore, anche quando il manto erboso risulti in parte compromesso o del tutto assente.

3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo previsto dall'art. 51, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **225,00**.

4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **50,00**.

Art. 33

- GIARDINI E PARCHI PUBBLICI -

1. Nei viali, nei giardini, nei parchi pubblici, negli spazi verdi cittadini, compresa l'area dell'Ippodromo comunale, è vietato:

- a) recare qualsiasi incomodo o molestia alle persone che frequentano tali luoghi;
- b) calpestare i luoghi erbosi recintati e le aiuole fiorite, dormire sui sedili e sulle panchine, qualora se ne impedisca la libera fruizione ad altre persone;
- c) salvo quanto previsto dall'art. 9/bis del Regolamento in materia di concessione per l'occupazione del suolo pubblico, collocare sedie, baracche, panche, ceste od altre cose fisse o mobili senza autorizzazione; sono consentiti i sedili personali da asportare immediatamente dopo l'utilizzo;
- d) sostare, senza autorizzazione, per vendite di merce e giornali, o per altro motivo che arrechi intralcio alla libera circolazione;
- e) lasciare in sosta veicoli a motore nell'area costituita dalla corona esterna al circuito agonistico dell'Ippodromo;
- f) compiere atti di pulizia personale.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **75,00**.

Art. 34

- DIVIETO DI CAMPEGGIO -

1. Sul suolo pubblico, sul suolo privato aperto al pubblico, nonché entro i lotti di privata proprietà, in assenza dell'apposita autorizzazione prevista dall'art. 41, commi 1° e 2°, della L.R. Emilia Romagna n. 16/2004, sono vietati l'attendamento e il campeggio mediante caravan, autocaravan, tende e analoghe attrezzature.

2. La sosta con caravan o autocaravan costituisce campeggio vietato, a norma del comma 1°, qualora venga accertata l'installazione al suolo di dispositivi atti a stabilizzare tali veicoli per lo stazionamento, ovvero si accerti la presenza di elementi d'ingombro, anche non appoggiati al suolo, sporgenti dalla sagoma propria del veicolo.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **125,00**.

TITOLO IV
TUTELA DELLA QUIETE URBANA

Art. 35

- RUMORI MOLESTI -

1. Al fine di non arrecare disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, è vietato:

- a) l'uso degli strumenti musicali nelle pubbliche vie e piazze (che non si configuri come manifestazione temporanea), prima delle ore 9 e dopo le ore 23, salvo apposito provvedimento abilitativo;
- b) nelle civili abitazioni, fare rumori incomodi al vicinato; così pure è vietato dalle ore 24 alle ore 8 fare uso, ad eccessivo volume, di strumenti musicali ed apparecchi di diffusione del suono;
- c) l'uso delle saracinesche metalliche, senza adottare tutti gli accorgimenti o dispositivi idonei ad eliminare rumori molesti al vicinato;
- d) far funzionare, negli appartamenti, motori di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli per uso domestico o di limitatissima potenza;
- e) fare funzionare motori di refrigerazione installati a bordo di veicoli in sosta nei pressi di abitazioni, uffici, strutture ad uso pubblico, luoghi di culto, causando disturbo alle persone;
- f) nelle aree pubbliche, così come negli spazi privati in prossimità delle civili abitazioni, lasciare veicoli fermi con il motore a scoppio in funzione;
- g) dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico merci devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non causare rumori che possano turbare la quiete e le occupazioni delle persone;
- h) mantenere utilizzabili, all'esterno dei locali di ritrovo situati in prossimità delle civili abitazioni, giochi e attrezzature quali biliardini, flipper, videogiochi e similari, dopo le ore 24 e fino alle ore 7 del giorno successivo.

2. Il suono delle sirene di allarme installate negli edifici non può perdurare oltre i tre minuti continuativi e, in ogni caso, la durata complessiva del suono, sia pure intervallato da pause, non può superare i quindici minuti. Chi utilizza un sistema di allarme sonoro è tenuto, salvo causa di forza maggiore, ad interromperne la funzione nel più breve tempo possibile, immediatamente dopo la eliminazione del fattore che ha attivato l'allarme stesso.

3. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno, in modo visibile,

una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 26 comma 10°.

4. Qualora l'allarme acustico antifurto di un veicolo non venga tempestivamente disattivato dal responsabile, causando conseguentemente prolungato disturbo della quiete pubblica, impregiudicati i provvedimenti stabiliti dalla legge, la Polizia Municipale dispone il trasferimento del veicolo in luogo nel quale non arrechi disturbo alla quiete pubblica. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

5. Fatte salve le speciali disposizioni del Codice della Strada, nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora generata da tali apparecchi non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

6. Fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi e civili ed osservate nelle consuetudini locali, il suono delle campane è proibito dopo le ore 18, nel periodo da novembre a marzo; dopo le ore 22, nei restanti mesi. In ogni caso, nelle prime ore del mattino, nelle prime ore pomeridiane e nelle ore serali, le campane dovranno essere suonate sommessamente.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 175,00.

Art. 36

- ATTIVITÀ RUMOROSE – ORARI -

1. L'espletamento di attività lavorative, non costituenti attività di cantiere e che comportano l'uso di attrezzi rumorosi od incomodi, è consentito soltanto alle seguenti condizioni:

dal 1 maggio, al 30 settembre: dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19;

dal 1 ottobre, al 30 aprile: dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 19;

nelle giornate festive, durante l'intero anno: dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

2. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere ulteriori limitazioni, qualora particolari circostanze ne determinino la necessità. Per occasionali e contingenti motivi potrà, di volta in volta, autorizzare per iscritto deroghe ai tempi sopra stabiliti.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo quanto specificamente previsto nel "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose", è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di **€ 175,00**.

Art. 37

- BIBLIOTECHE CIVICHE -

1. A tutela della corretta fruizione delle biblioteche civiche, salvo quanto stabilito nel Regolamento del Servizio Biblioteche e Archivio Storico, è vietato ai frequentatori di queste porre in essere comportamenti che siano causa di disturbo o molestia agli utenti o che arrechino danni ai beni conservati nelle biblioteche. Il bibliotecario, con esplicito invito, ha la facoltà di allontanare le persone che si rendano responsabili di gravi comportamenti vietati.

2. L'inottemperanza all'invito di cui al precedente comma, in persistenza dei suddetti comportamenti vietati, comporta l'azione coattiva da parte degli organi di vigilanza.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di **€ 100,00**.

Art. 38
- CORTILI CONDOMINIALI – DIVIETI -

1. Nei cortili condominiali e negli spazi comuni a diverse abitazioni, indipendentemente dalle prescrizioni contenute nell'eventuale regolamento condominiale, sia assembleare sia contrattuale, è vietato produrre polvere, vapori o fumo in misura molesta, emanare odori nauseanti e compiere altre operazioni che rechino turbativa o danno al vicinato.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **125,00**

Art. 39
- MESTIERI GIROVAGHI -

1. A chiunque eserciti mestieri girovaghi, ancorché autorizzati, è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e richiamarne l'attenzione con grida e schiamazzi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **125,00**.

Art. 40
- SPETTACOLI DI STRADA -

1. Conformemente alle disposizioni del Ministero dei beni, attività culturali e turismo, rientrano nella categoria degli "artisti di strada", che si esibiscono con carattere artistico, musicale, canoro, teatrale, figurativo, i giocolieri, i mimi, i burattinai, i musicisti, i cantanti, i danzatori, i prestigiatori, i saltimbanchi, i ritrattisti, i pittori, i caricaturisti, i fachiri, i mangiafuoco, quando svolgono spettacolo libero ed estemporaneo nelle pubbliche vie e piazze cittadine, anche in

modo itinerante, allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti, senza pretendere un corrispettivo, ma giovandosi delle offerte spontaneamente elargite dal pubblico.

2. L'esercizio dell'attività artistica di strada di cui al comma 1° non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, purché l'area complessivamente occupata non superi i metri quadrati quattro, compresi gli interspazi, salvo quanto specificamente previsto al comma 5°. Inoltre, per la propria esibizione, l'artista non può utilizzare strutture particolarmente voluminose quali il palcoscenico, la platea, le sedute per il pubblico, ovvero altre attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.

3. Non rientrano nella categoria degli artisti di strada gli operatori dell'ingegno o i creatori artistici, ovvero coloro che realizzano, anche estemporaneamente, su determinati ambiti posizionati in aree pubbliche, prodotti quali quadri, bigiotteria e artigianato vario, ai fini dell'esposizione e della vendita.

4. Le attività degli artisti di strada devono essere esercitate nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, senza arrecare intralcio ai veicoli e ai pedoni e non devono ostacolare le attività dei servizi pubblici, l'accesso agli uffici, agli esercizi commerciali e alle abitazioni. L'artista non può svolgere il proprio spettacolo per più di un'ora nel medesimo luogo, trascorsa la quale ha facoltà di proseguire l'esibizione ad una distanza non inferiore a metri 100 lineari dall'anzidetto luogo.

5. Ai "mangiafuoco" e a coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e materie incendiabili è vietato l'utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella categoria "A" del D.M. 31 luglio 1934. I mangiafuoco non possono esibirsi ad una distanza inferiore a 30 metri da edifici aperti al pubblico e devono attrezzarsi in modo che il pubblico rimanga a debita distanza di sicurezza nei momenti in cui sono prodotte fiamme. In ogni caso, per le esibizioni di cui al presente comma è fatto obbligo all'artista di dotarsi di ogni idoneo dispositivo di sicurezza finalizzato ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi.

6. L'artista di strada è sempre responsabile di eventuali danni, che possano essere causati dalla sua esibizione al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata. Egli deve lasciare il luogo della propria esibizione in condizioni di igiene, decoro e pulizia, ove necessario provvedendo al lavaggio del selciato; in particolare, al termine dell'esibizione, ciascun artista ha l'obbligo di verificare che la pavimentazione sia pulita e non sia resa scivolosa.

7. Agli artisti di strada è inoltre vietato:

- a) esercitare attività sonore (che non si configurino come manifestazioni temporanee) prima delle ore 9 nei giorni infrasettimanali e delle ore 10 nelle domeniche, nonché dopo le ore 23 di ogni giorno, salvo provvedimento abilitativo di deroga specifica;
- b) utilizzare amplificatori che producano un eccessivo aumento del volume sonoro, tale da recare disturbo alle persone;
- c) soffermarsi ad una distanza inferiore a metri 50 lineari dagli ospedali e dalle case di cura, nonché dalle scuole e dalle biblioteche negli orari in cui esse sono in attività;
- d) disturbare i riti religiosi o le attività di pubblico spettacolo che si tengono sia in ambienti chiusi sia in spazi aperti;
- e) formare gruppi composti da più di otto persone che si esibiscono contemporaneamente nello stesso luogo;
- f) l'uso di animali di qualsiasi specie durante lo spettacolo;
- g) importunare i passanti con richieste di offerte.

8. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi e riconosciuti dalle Amministrazioni comunali, aventi caratteristiche di manifestazioni temporanee, potranno essere previsti orari, condizioni ed aree in cui esercitare l'arte di strada in deroga alle norme dettate nei commi precedenti.

9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **125,00**.

Art. 41
- TURBATIVE AL DECORO, ALL'IGIENE E AL QUIETO
VIVERE -

1. Sulle strade e negli spazi aperti all'uso comune, è fatto divieto di accordarsi per ricevere prestazioni sessuali a pagamento, colloquiando con persone che, per atteggiamento e abbigliamento rispetto al luogo, siano manifestamente dedite ad esercitare la prostituzione.
2. Alla guida di veicoli è vietato eseguire manovre che intralciano la circolazione stradale, per porre in essere i comportamenti descritti nel comma precedente, in particolare lasciando in sosta oppure semplicemente fermando il veicolo affinché vi salga o vi scenda la persona dedita alla prostituzione.
3. Sono eccettuati dai divieti del presente articolo coloro che svolgono comprovata attività di prevenzione sanitaria delle persone dedite alla prostituzione o di assistenza e reinserimento sociale a favore di queste, coloro che esercitano servizi istituzionali di soccorso pubblico, nonché gli appartenenti alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale comandati nei servizi d'istituto allo scopo di fare rispettare i divieti prescritti nei commi precedenti. Le sanzioni ai comportamenti vietati di cui ai commi precedenti si applicheranno secondo criteri programmati definiti dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione delle Associazioni che svolgono attività con unità di strada.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di **€ 400,00**.

Art. 42
- SOCCORSO A PERSONE IN DIFFICOLTÀ -

1. Nei casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone in condizioni di grave difficoltà, di abbandono, indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni, il personale della Polizia

Municipale, unitamente al personale del competente Servizio sociale, secondo quanto previsto nel contratto di servizio con l'Azienda Servizi alla Persona, è tenuto a prestare il proprio soccorso e l'occorrente assistenza. Nelle situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Municipale dovrà essere presente anche il suddetto personale, al fine di valutare le consone e idonee sistemazioni delle persone soccorse, in relazione alle loro condizioni economiche e sociali.

2. Ai fini di cui al 1° comma, con particolare riguardo alle persone che si trovano in stato confusionale o di coscienza gravemente alterata, tale da avere perduto la capacità di autodeterminarsi fino a rendersi pericolose per sé e per gli altri, si applicano le procedure disciplinate nei vigenti protocolli operativi sottoscritti dagli organi rappresentativi delle Istituzioni pubbliche coinvolte.

TITOLO V

POLIZIA COMMERCIALE E ANNONARIA

Art. 43

- NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI OPERATORI COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA -

1. È vietato agli operatori commerciali su area pubblica di bandire la vendita della loro merce con grida smodate, sconvenienti o moleste o facendo uso di apparecchi per la diffusione del suono.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **100,00**.

Art. 44

- MOSTRE NEI NEGOZI -

1. Al di fuori delle vetrine degli esercizi commerciali, artigianali, e dei negozi in genere, non può essere esposta la merce senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Sono ammesse le esposizioni di piante e fiori nell'area di pertinenza dell'attività costituita dalla soglia dell'esercizio, nonché le particolari esposizioni effettuabili nei limiti e nei tempi prescritti dall'art. 4, comma 3°.
2. È vietato usare gli stemmi dei Comuni, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta delle Amministrazioni Comunali o previo accordo con le stesse.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **175,00**.

Art. 45
- MERCI IN VENDITA -

1. I commercianti al dettaglio non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare la vendita delle merci esposte nei loro esercizi a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, né possono arbitrariamente occultarle al solo fine di non porle in vendita.
2. Accanto agli oggetti che l'esercente il commercio intenda soltanto esporre in mostra, in quanto sottratti alla vendita, in posizione ben visibile devono essere collocati cartelli che ciò rendano noto al pubblico.
3. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa alla decenza e al decoro pubblico; deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **175,00**.

Art. 46
- VENDITA DI BEVANDE -

1. Al fine di garantire la sicurezza dei centri abitati, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo, durante le ore notturne, dalle 21.30 alle 6.00 del giorno successivo, è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda posta in contenitori di vetro, metallo o altro materiale rigido, anche per mezzo dei distributori automatici, da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica e degli esercizi artigianali e commerciali. E' fatta salva la consegna a domicilio. Non è vendita per

asporto quella finalizzata al consumo entro i locali e nelle relative aree di pertinenza autorizzate.

2. In casi particolari e per aree espressamente circoscritte, anche in orari diversi da quelli indicati nel primo comma, l'Amministrazione Comunale può interdire totalmente o sottoporre a specifiche condizioni la vendita di bevande alcoliche in qualunque contenitore, ovvero di qualsiasi genere di bevanda contenuta in recipienti di vetro, metallo o altro materiale rigido, qualora detta vendita, sulla base di riscontri circostanziati, risulti collegata a fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana. Può inoltre disporre limitazioni e divieti al consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. Esternamente ai locali degli esercizi, è vietata la collocazione di spinatrici di bevande alcoliche, se non in occasione di particolari manifestazioni e se all'uopo autorizzate o altrimenti già concesse.

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di **€ 300,00**.

Art. 47

- PRESCRIZIONI ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE -

1. Le Amministrazioni Comunali, per le finalità di cui all'art. 1, a tutela dell'interesse pubblico, promuovono azioni dirette ad armonizzare gli interessi di sviluppo di coloro che esercitano attività economiche con le esigenze della vita quotidiana dei cittadini.

2. Ai fini di cui al 1° comma e per contrastare fenomeni di illegalità, di degrado, di allarme sociale, a seguito di rilevazioni ed attività istruttorie, l'Amministrazione Comunale può dettare prescrizioni e limitazioni di esercizio alle attività di somministrazione alimenti e bevande, alle attività commerciali ed artigianali, alimentari e misti, nonché ai circoli privati autorizzati alla somministrazione; in

particolare può identificare e delimitare le realtà territoriali nelle quali si riscontrino particolari criticità.

3. Il Sindaco, sulla base di quanto previsto dall'art. 50 comma 7° del D.lgs. n. 267/2000, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, ed ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini, della tutela dei lavoratori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dei beni culturali e della sicurezza ed ordine pubblico, qualora constati l'esistenza di criticità rilevate tramite attività istruttorie, può imporre fasce orarie di chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione, degli esercizi commerciali, artigianali, alimentari e misti e dei circoli privati, che effettuano somministrazione di alimenti e bevande ai soci. Gli interventi del Sindaco possono riguardare singoli esercizi, intere vie o, in relazione alle specificità, intere zone o quartieri; può inoltre differenziare gli orari in base alle tipologie di esercizi, qualora necessario. Gli orari di chiusura degli esercizi sopra citati, possono essere anticipati sino alle ore 20 e quelli di apertura posticipati sino alle ore 7.

4. L'imposizione di orari di chiusura può essere temporanea, per un periodo non superiore ad un anno.

5. L'esercente che non rispetta le prescrizioni imposte ai sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di € **350,00**.

6. L'esercente che non rispetta le limitazioni imposte ai sensi dei commi 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma di € **400,00**.

Art. 48

- OBBLIGHI DEI GESTORI -

1. I gestori degli esercizi commerciali, artigianali alimentari e misti, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:

a) sensibilizzare gli avventori, personalmente o tramite terzi, a mantenere una civile condotta, rispettosa dei diritti dei residenti, affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, siano evitati schiamazzi e comportamenti dai quali possano derivare pregiudizi alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici;

b) adottare ogni cautela e precauzione idonea ad impedire che suoni e rumori prodotti all'interno dei locali si propaghino e siano fastidiosamente percepiti all'esterno, eventualmente anche mantenendo chiuse porte e finestre.

c) provvedere alla pulizia delle aree esterne limitrofe all'esercizio, per un raggio di 10 metri dalla soglia dello stesso ed entro 30 minuti dalla chiusura; inoltre, devono dotarsi di appositi contenitori di raccolta dei rifiuti provvedendo a svuotarli e a ritirarli alla chiusura del locale. Oltre a tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a mantenere i bagni in efficienza ed a consentirne l'uso gratuito ai clienti e a chiunque altro ne faccia richiesta. L'esercente ha la facoltà di chiedere a chi non è cliente la corresponsione eventuale di una tariffa prestabilita e resa nota al pubblico, quale corrispettivo di tale prestazione. L'esercente che non disponga di bagni fruibili deve darne notizia alla clientela mediante cartello ben visibile.

2. Nei giorni di chiusura e durante la sospensione notturna dell'attività, tavoli, sedie e tutti gli oggetti funzionali allo stazionamento della clientela debbono essere ritirati all'interno del locale o, comunque, resi inutilizzabili, onde evitare il protrarsi della sosta di persone durante le ore notturne, con possibile turbativa della quiete pubblica.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € **300,00**.

Art. 49

- DEROGHE – TAVOLO DI MONITORAGGIO -

1. L'Amministrazione Comunale, a norma dell'art. 2, ha facoltà di concedere deroghe alle misure restrittive adottate in base agli articoli 46 e 47:

- a) agli organizzatori, in occasione di manifestazioni patrocinate o gestite dall'Amministrazione stessa;
- b) a singoli o a gruppi di esercenti, solo in occasione di eventi saltuari per i quali venga presentata istanza contenente il progetto, la tempistica e le modalità di effettuazione. Su tali istanze l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutazione, in rapporto ai benefici che la città può trarne.

2. Costituiscono elementi favorevoli ai fini dell'accoglimento delle istanze di cui al comma 1°, lett. b), l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli esercenti e di convenzioni con i residenti, i cui testi integrali devono esser resi noti all'Amministrazione Comunale, oltre la dichiarazione di formale impegno diretta a:

- realizzare l'insonorizzazione dei locali;
- effettuare il monitoraggio dell'inquinamento acustico a spese dell'esercente e secondo le specifiche modalità indicate dall'Amministrazione Comunale;
- impiegare personale specializzato, di cui all'art. 50 commi 7° e 8°, al fine di mantenere libera la sede stradale anche oltre l'orario di chiusura degli esercizi.

3. Con apposito provvedimento è istituito un "tavolo di monitoraggio" composto da soggetti nominati dal Sindaco. Le funzioni del tavolo di monitoraggio, che viene convocato ogni tre mesi dall'Assessore al Commercio, il quale lo presiede, sono le seguenti:

- tenere monitorata l'applicazione delle norme del presente titolo V, a tale fine mantenendo gli opportuni contatti anche con le Forze dell'Ordine, le Autorità sanitarie, il Gruppo Hera;

- esprimere pareri, qualora richiesti, in ordine a questioni attinenti al regolamento;
- presentare all'Amministrazione eventuali osservazioni e correttivi alle norme regolamentari.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

- SANZIONI -

1. Le procedure conseguenti alle violazioni del Regolamento, quando non sia espressamente e diversamente stabilito dalle leggi e dai regolamenti dello Stato o della Regione Emilia Romagna, nonché da particolari Regolamenti dei Comuni di Ferrara, Voghiera, Masi Torello, si conformano alla disciplina del procedimento sanzionatorio sancita nel Capo I, Sezioni I e II della Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale”.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, da applicarsi a ciascuna fattispecie prevista dal Regolamento, sono graduate in relazione alla gravità della violazione, nel rispetto dei limiti edittali di cui all’art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e stabilite con Delibere delle Giunte Comunali, giusta la disposizione dell’art. 16 comma 2° della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 8-bis della Legge n. 689/81, nel caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal Regolamento, quando esse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività sulla base di titolo abilitativo rilasciato dall’Amministrazione o per effetto di segnalazione certificata di inizio attività, con ordinanza del responsabile del Servizio comunale competente, viene disposta la sospensione dell’attività per un periodo da 1 a 5 giorni, in relazione alla gravità della violazione.
4. Ai sensi dell’art. 9 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, le disposizioni contenute nel Regolamento sono da ritenersi speciali rispetto alle norme contenute in altri regolamenti comunali, che eventualmente individuino medesime fattispecie.
5. La violazione degli artt. 46, 47, 48 o delle norme in materia di alcol e rumore, nonché la violazione degli impegni assunti per l’ottenimento di una delle deroghe previste dall’art. 49, fatte salve le sanzioni

specificamente previste per le singole fattispecie, comporta la decadenza della deroga stessa.

6. A chiunque violi per due volte in un anno le prescrizioni dettate dagli articoli 46, 47 e 48 o violi le norme in materia di alcool, oppure di rumore o, parimenti, violi gli atti adottati in base ai citati articoli, è applicata la riduzione dell'orario di apertura del locale per sei mesi.

7. La riduzione prescritta nel precedente comma può essere sospesa a fronte dell'impegno assunto, da parte dell'esercente, di impiegare personale specializzato addetto al controllo, anche in condivisione con più esercenti, e di evitare la pubblicizzazione di offerte speciali sulle bevande alcoliche. Potranno essere valutate ulteriori proposte aggiuntive. Se a seguito delle necessarie attività istruttorie, risultasse dopo un congruo tempo l'inutilità o l'inosservanza degli impegni assunti o il ripetersi delle violazioni sopra citate, l'Amministrazione potrà procedere nell'applicazione della riduzione oraria permanente.

8. Il suddetto personale specializzato, addetto al controllo, deve essere idoneo a norma del Decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009, come modificato dai Decreti del Ministero dell'Interno 17 dicembre 2010, 30 giugno 2011 e 24 novembre 2016.

Art. 51

- RISARCIMENTO DANNI -

1. Il trasgressore che abbia arrecato danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dall'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 50 e fatti salvi i provvedimenti previsti dall'articolo 52, alla rifusione delle spese sostenute per eliminare le conseguenze dannose, che saranno accertate e liquidate dagli uffici competenti.

Art. 52

- DIFFIDA – ESECUZIONE D'UFFICIO -

1. Quando sia accertata un'azione od omissione in violazione delle norme del Regolamento, indipendentemente dalla irrogazione della sanzione pecuniaria, gli organi indicati nell'art. 3 che hanno accertato l'illecito redigono il verbale di contestazione e, salvo quanto previsto nel comma 2°, con intimazione scritta nell'atto medesimo diffidano l'autore o gli autori, nonché le persone responsabili in solido della violazione, ad eliminare lo stato di fatto arbitrario, a sospendere l'attività illegale, a ripristinare lo stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, prescrivendo un congruo termine perentorio per l'adempimento, quantificabile nel massimo in giorni 30, decorrenti dalla contestazione o notificazione della violazione.
2. Se le specifiche modalità di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, in ragione della loro particolare complessità esecutiva, comportino l'osservanza di determinate condizioni e prescrizioni tecniche, che debbono essere dettate ai responsabili dell'illecito dal competente Servizio comunale, la Polizia Municipale trasmette a questo il verbale di contestazione, perché proceda all'emanazione della diffida con relativa determinazione del termine entro cui gli obbligati sono tenuti ad adempiere.
3. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, l'Amministrazione ha titolo per imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi sopra indicati e il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Nei casi d'inottemperanza, previa diffida, si provvederà all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge, con spese ed oneri a carico dei soggetti inadempienti.
4. Qualora dal mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti derivi un grave ed imminente pericolo per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione Comunale interviene in sostituzione del proprietario o di altra persona obbligata, eseguendo gli urgenti interventi temporanei di messa in sicurezza, il cui costo è addebitato agli inadempienti.

Art. 53

- PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI -

1. L'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su istanza documentata dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
2. Qualora l'interessato sia persona fisica, vale, ai fini dell'accertamento delle sue condizioni economiche, l'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente la data di presentazione dell'istanza. A tale scopo, si osservano le disposizioni del vigente Regolamento di cui alla D.C.C. di Ferrara 20.12.1991, n. 280/32/33379 e successive modifiche ed integrazioni per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e per la concessione di ausili finanziari a persone fisiche ed enti pubblici o privati.
3. Gli obbligati che non siano persone fisiche hanno diritto alla rateizzazione se versano nelle condizioni previste nel Regolamento indicato nel precedente comma.
4. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine per il pagamento fissato dall'autorità, l'obbligato è tenuto a versare il residuo ammontare della sanzione in unica soluzione, nei novanta giorni successivi. Decorso inutilmente tale ultimo termine, si fa luogo alla riscossione coattiva dell'ammontare non corrisposto, previa diffida ad adempiere entro ulteriori novanta giorni.

Art. 54

- MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ -

1. Le Amministrazioni Comunali, in un'ottica di sicurezza urbana partecipata ed integrata, promuovono la mediazione sociale per evitare l'insorgere o l'aggravarsi di controversie e favorire la convivenza

civile. A tale fine, favoriscono la ricomposizione dei conflitti privati relativi a problematiche di convivenza civile, intesa come integrazione tra persone e bonaria risoluzione dei dissidi, anche avvalendosi dell'intervento della Polizia Municipale, eventualmente in collaborazione con gli uffici comunali che si occupano di mediazione sociale.

2. La mediazione sociale dei conflitti di cui al presente articolo, nei casi in cui questa si rappresenti possibile in concreto ed appropriata, ferme restando le disposizioni dell'art. 50 e fatti salvi gli obblighi che incombono agli appartenenti alla polizia giudiziaria, può essere tentata ed effettuata nelle situazioni in cui i motivi delle dispute, dei dissidi o dei disagi lamentati siano riconducibili a comportamenti disciplinati dal Regolamento ed attinenti a problemi di convivenza civile.

3. Allo scopo di riconciliare le parti, gli Ufficiali di Polizia Municipale hanno facoltà di convocarle e consigliare loro misure di temperamento ed equità intese a superare la controversia per conseguire un accordo, atteso che la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, nonché l'educazione alla legalità e al rispetto delle norme di convivenza si pongono a fondamento dell'azione della polizia locale. Del tentativo di riconciliazione, l'Ufficiale procedente prende nota negli atti d'ufficio e, se lo reputa necessario, ne dà atto in un verbale, che è firmato anche dalle parti come impegno a rispettare l'accordo raggiunto.

4. Qualora le parti non ottemperino agli impegni assunti ed attestati nel verbale da loro sottoscritto, sono soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli illeciti dei quali sono responsabili, aumentate fino al massimo, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dagli articoli 7-bis del D.lgs. n. 267/2000 e 11 della Legge n. 689/1981 per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, conformemente a quanto previsto nell'art. 50.

Art. 55

- ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI -

1. Il regolamento, una volta adottato con deliberazione consiliare divenuta esecutiva ai sensi di legge, è ulteriormente pubblicato mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore immediatamente dopo l'ultimo giorno di pubblicazione, salvo diversa determinazione del Consiglio comunale.

2. Sono abrogati:

- il Regolamento sulla Disciplina comunale dell'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande; procedimenti, piccoli trattenimenti, orari, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 12.7.2010 n. 54259/2010, modificato con D.C.C. del 27.9.2010 n. 81939/2010, modificato con D.C.C. del 15.7.2013 n. 4/51000/2013;
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera Consiliare n. 3952 del 13 febbraio 2012;
- i provvedimenti amministrativi dei Comuni di Ferrara, Voghiera, Masi Torello espressamente sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto, finalità, ambito di applicazione
- Art. 2 Ordinanze, avvisi pubblici, ordini verbali, deroghe
- Art. 3 Vigilanza ed accertamenti

TITOLO II – SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

- Art. 4 Suolo pubblico – Occupazioni – Misure di sicurezza
- Art. 5 Accensione di fuochi e abbruciamento di stoppie
- Art. 6 Fuochi pirotecnici e petardi
- Art. 7 Cautele nei lavori
- Art. 8 Trasporto di oggetti e giochi vietati
- Art. 9 Operazioni domestiche vietate
- Art. 10 Esposizione di oggetti pericolosi
- Art. 11 Camini e canni fumarie
- Art. 12 Sgombero della neve da tetti, terrazze, davanzali
- Art. 13 Sgombero della neve dai marciapiedi
- Art. 14 Rimozione del ghiaccio
- Art. 15 Divieto di spargimento dell'acqua
- Art. 16 Contrasto alla diffusione delle zanzare
- Art. 17 Materie infiammabili – limitazione delle scorte
- Art. 18 Vernici fresche
- Art. 19 Porte e portoni
- Art. 20 Fontane pubbliche

TITOLO III – DECORO URBANO

- Art. 21 Rispetto dei beni e luoghi pubblici
- Art. 22 Biciclette (velocipedi – Codice della Strada)
- Art. 23 Manutenzione infissi
- Art. 24 Imbrattamento dei muri

- Art. 25 Collocazione di tende aggettanti sul suolo pubblico
- Art. 26 Manutenzione, messa in sicurezza e pulizia degli immobili privati
- Art. 27 Pulizia degli anditi, degli ingressi, delle vetrine dei negozi
- Art. 28 Imbrattamento del suolo pubblico
- Art. 29 Distribuzione di volantini, opuscoli, riviste e simili
- Art. 30 Comportamenti contrari all'igiene, alla pulizia, al decoro
- Art. 31 Animali
- Art. 32 Beni dell'arredo urbano – atti vietati
- Art. 33 Giardini e parchi pubblici
- Art. 34 Divieto di campeggio

TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE URBANA

- Art. 35 Rumori molesti
- Art. 36 Attività rumorose – orari
- Art. 37 Biblioteche civiche
- Art. 38 Cortili condominiali – divieti
- Art. 39 Mestieri girovaghi
- Art. 40 Spettacoli di strada
- Art. 41 Turbative al decoro, all'igiene e al quieto vivere
- Art. 42 Soccorso a persone in difficoltà

TITOLO V – POLIZIA COMMERCIALE E ANNONARIA

- Art. 43 Norme di comportamento degli operatori commerciali su area pubblica
- Art. 44 Mostre nei negozi
- Art. 45 Merci in vendita
- Art. 46 Vendita di bevande
- Art. 47 Prescrizioni alle attività economiche
- Art. 48 Obblighi dei gestori
- Art. 49 Deroghe – Tavolo di monitoraggio

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50 Sanzioni

Art. 51 Risarcimento danni

Art. 52 Diffida – esecuzione d’ufficio

Art. 53 Pagamento rateale delle sanzioni

Art. 54 Mediazione sociale ed educazione alla legalità

Art. 55 Entrata in vigore – abrogazioni

